



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

Proposta di legge recante: “Misure regionali per l’occupazione e il contrasto allo spopolamento. South Working Calabria” di iniziativa del consigliere Giuseppe Ranuccio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge istituisce la misura regionale denominata «South Working Calabria», finalizzata a favorire la permanenza e il rientro dei lavoratori nel territorio regionale e a contribuire al contrasto dei fenomeni di spopolamento.

La progressiva diffusione delle modalità di lavoro da remoto consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche in un territorio diverso da quello nel quale è localizzata l'unità produttiva alla quale il lavoratore è assegnato, offrendo nuove opportunità per favorire la permanenza nel territorio regionale di lavoratori che, diversamente, potrebbero essere indotti a trasferirsi per ragioni occupazionali, nonché il rientro in Calabria di lavoratori che svolgono la propria attività per imprese aventi sede o unità produttive al di fuori del territorio regionale.

In tale contesto, la proposta prevede la concessione di un contributo alle imprese che, negli anni 2027, 2028 e 2029, effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il contributo, riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, non può superare l'importo complessivo di 18.000 euro per ciascun lavoratore. La concessione e l'erogazione del contributo sono subordinate allo svolgimento prevalente della prestazione lavorativa nel territorio regionale in modalità di lavoro agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, all'assegnazione del lavoratore a un'unità produttiva situata fuori dal territorio regionale e alla sussistenza e permanenza della residenza del lavoratore in Calabria secondo i termini e le modalità stabiliti dalle disposizioni attuative.

La proposta individua quali beneficiarie le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione di contributi pubblici e operanti nei settori ammessi dal regime di aiuto applicabile. L'avviso pubblico individua, in particolare, i requisiti di regolarità contributiva, previdenziale e fiscale, nonché gli ulteriori requisiti necessari per la verifica dell'affidabilità economica e finanziaria dell'impresa.

È prevista altresì la possibilità di accesso alla misura per le imprese aventi sede in un altro Stato dell'Unione europea e, alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative, per le imprese aventi sede in Stati terzi che dispongano di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile e a condizione che sia assicurata la verificabilità dei requisiti richiesti.

L'attuazione della misura è demandata alla Giunta regionale, che adotta le relative disposizioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'accesso ai contributi avviene mediante avviso pubblico adottato dal dipartimento regionale competente in materia di lavoro, nel quale sono definiti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di selezione, le modalità di erogazione, gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza.

I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni attuative individuano il regime di aiuto applicabile, gli eventuali massimali, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti connessi alla concessione degli incentivi.

Sono previsti controlli sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti, con conseguente revoca, totale o parziale, del contributo e recupero delle somme indebitamente erogate nei casi previsti dalla legge, dall'avviso pubblico e dalle disposizioni attuative.

Sotto il profilo finanziario, la proposta autorizza una spesa massima complessiva di euro 5.400.000 per il triennio 2027-2029. Al finanziamento della misura possono concorrere risorse europee, statali e regionali, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, delle condizioni di ammissibilità e della normativa in materia di programmazione finanziaria.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento e istituisce la misura regionale «South Working Calabria».

L'articolo 2 disciplina la misura, individuando l'importo massimo complessivo del contributo per lavoratore, le fattispecie occupazionali ammesse e le condizioni per la concessione e l'integrale fruizione dello stesso.

L'articolo 3 individua le imprese beneficiarie e disciplina l'accesso delle imprese aventi sede fuori dall'Italia.

L'articolo 4 demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento attuativo e prevede l'accesso alla misura mediante avviso pubblico del dipartimento regionale competente in materia di lavoro.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di aiuti di Stato e disciplina i controlli, la revoca del contributo e il recupero delle somme indebitamente erogate.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando una spesa massima complessiva di euro 5.400.000 per il triennio 2027-2029 e individuando le relative modalità di copertura.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per le assunzioni e le trasformazioni ammesse alla misura negli anni 2027, 2028 e 2029 è autorizzata una spesa massima complessiva di euro 5.400.000.

La copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse individuate nel bilancio regionale per gli esercizi 2027, 2028 e 2029, nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 03 «Sostegno all'occupazione».

La concreta imputazione della spesa ai singoli esercizi finanziari è effettuata in sede di approvazione del bilancio regionale e dei relativi aggiornamenti, sulla base del cronoprogramma degli interventi e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Al finanziamento della misura possono concorrere risorse europee, statali e regionali, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e delle condizioni di ammissibilità. L'utilizzo di tali risorse è subordinato alla preventiva verifica, da parte delle strutture regionali competenti, della relativa ammissibilità, coerenza, disponibilità e compatibilità con gli atti di programmazione.

Le risorse europee o statali possono essere utilizzate quale fonte di finanziamento della misura solo a seguito del loro effettivo accertamento e della relativa iscrizione nel bilancio regionale, secondo la normativa contabile vigente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità e istituzione della misura	//	//	//
2	Contributi per assunzioni e trasformazioni agevolate	C	P	Da determinare nel limite dell'autorizzazione
3	Individuazione dei beneficiari	//	//	//
4	Disposizioni attuative e avviso pubblico	//	//	//
5	Aiuti di Stato, controlli e recupero	//	//	//
6	Autorizzazione e copertura finanziaria	//	P	//

Criteri di quantificazione

La proposta di legge istituisce la misura regionale «South Working Calabria», prevedendo la concessione alle imprese, nei limiti delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore a euro 18.000 per ciascun lavoratore interessato da una nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuata negli anni 2027, 2028 e 2029 ovvero dalla

trasformazione, nel medesimo periodo, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'importo massimo di euro 18.000 è riconoscibile una sola volta per ciascun lavoratore e costituisce l'importo complessivo riferito all'intero periodo di durata dell'agevolazione. Esso non rappresenta un importo annuale e non può essere moltiplicato per il numero degli esercizi finanziari compresi nel periodo di mantenimento del rapporto di lavoro.

La quantificazione massima di euro 5.400.000 deriva pertanto dal prodotto tra 300 lavoratori e euro 18.000 per ciascun lavoratore.

Ai fini della quantificazione dell'onere è assunta, in via prudenziale, una platea massima teorica di 300 lavoratori e l'ipotesi del riconoscimento, per ciascuno di essi, dell'importo massimo complessivo del contributo.

L'onere massimo complessivo della misura è, pertanto, quantificato in euro 5.400.000, secondo il seguente calcolo:

$$300 \text{ lavoratori} \times \text{euro } 18.000 = \text{euro } 5.400.000.$$

L'autorizzazione di spesa costituisce il limite massimo complessivo degli impegni assumibili per la misura nel triennio 2027-2029. L'onere effettivo è determinato dal numero delle domande ammesse, dall'importo del contributo riconosciuto per ciascun lavoratore, dalla durata e dalle modalità di erogazione del contributo, nonché dall'eventuale riparametrizzazione connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le disposizioni attuative stabiliscono i criteri di ripartizione dell'autorizzazione di spesa tra gli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029, anche in relazione al cronoprogramma delle assunzioni e delle trasformazioni agevolabili e alla periodicità di erogazione dei contributi.

Gli adempimenti relativi all'attuazione, all'istruttoria e al controllo della misura sono svolti dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tenuto conto della prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2026 e dei tempi necessari per l'esame e l'eventuale approvazione della proposta, non sono indicate coperture finanziarie riferite al medesimo esercizio. Gli oneri derivanti dall'attuazione della misura decorrono, pertanto, dall'esercizio 2027 e sono imputati al triennio 2027-2029, nel rispetto degli stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Totale
Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 03 «Sostegno all'occupazione»	Da determinare e in sede di bilancio	Da determinare e in sede di bilancio	Da determinare in sede di bilancio	Fino a euro 5.400.000
Risorse della programmazione europea e risorse statali	0	0	0	da definire

Art. 1
(Finalità e istituzione della misura)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive del lavoro e di sviluppo economico e sociale del territorio, promuove azioni volte a favorire la permanenza e il rientro dei lavoratori nel territorio regionale, anche al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce la misura regionale denominata «South Working Calabria», diretta a sostenere le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
3. Restano ferme la disciplina statale e la contrattazione collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato, lavoro agile, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché gli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 2
(Misura «South Working Calabria»)

1. La misura consiste nella concessione, nei limiti delle risorse disponibili, di un contributo a favore delle imprese per ciascun lavoratore interessato:
 - a) da una nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029;
 - b) dalla trasformazione, effettuata nel medesimo periodo, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Il contributo ha un importo massimo complessivo di euro 18.000 per ciascun lavoratore e per l'intero periodo di durata dell'agevolazione. L'importo non è riconoscibile su base annuale né può essere riconosciuto più volte per il medesimo lavoratore e per il medesimo rapporto di lavoro.
3. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di lavoro o l'accordo individuale di lavoro agile, stipulato nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevede lo svolgimento prevalente della prestazione lavorativa nel territorio della Regione Calabria;
 - b) il lavoratore è assegnato, in via stabile o prevalente, a un'unità produttiva o a una sede operativa dell'impresa situata al di fuori del territorio della Regione Calabria;
 - c) il lavoratore è residente nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della domanda oppure acquisisce la residenza entro il termine stabilito dall'avviso pubblico;
 - d) l'assunzione o la trasformazione rispetta i requisiti occupazionali stabiliti dall'avviso pubblico e dalla normativa europea e nazionale applicabile.
4. Il mantenimento delle condizioni di cui al comma 3 è richiesto per trentasei mesi decorrenti dalla data di assunzione o dalla data di efficacia della trasformazione del rapporto di lavoro.
5. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo massimo del contributo è riparametrato in proporzione alla percentuale dell'orario di lavoro, secondo i criteri stabiliti dall'avviso pubblico.
6. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 4 disciplina le modalità e la periodicità di erogazione del contributo, i criteri di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti, le conseguenze della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, nonché le ipotesi e le modalità di riduzione, revoca e recupero del contributo.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Possono accedere alla misura le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione di contributi pubblici e operanti nei settori ammessi dal regime di aiuto applicabile.
2. L'avviso pubblico di cui all'articolo 4 individua i requisiti di ammissibilità delle imprese, con particolare riferimento alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale, all'assenza di cause di esclusione dalla concessione di contributi pubblici e alla capacità di rispettare gli obblighi connessi alla misura.
3. Possono accedere alla misura le imprese aventi sede in un altro Stato dell'Unione europea, nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali applicabili, nonché, con riferimento ai lavoratori interessati dalla misura, delle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
4. Possono altresì accedere alla misura, alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative, le imprese aventi sede in Stati terzi che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, a condizione che siano assicurate la verificabilità dei requisiti, la tracciabilità dei rapporti di lavoro e l'effettività degli obblighi previsti dalla presente legge.
5. La concessione dei contributi è subordinata alla verifica della compatibilità dell'impresa e dell'intervento con il regime di aiuto applicabile.

Art. 4

(Disposizioni attuative e avviso pubblico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
2. Il regolamento attuativo definisce, in particolare:
 - a) i requisiti di ammissibilità dei datori di lavoro e dei lavoratori;
 - b) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i criteri e le modalità di istruttoria e valutazione;
 - d) le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei contributi;
 - e) le modalità di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti;
 - f) gli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione;
 - g) le cause e le modalità di revoca, decadenza e recupero delle somme;
 - h) i criteri di riparametrazione del contributo per i rapporti di lavoro a tempo parziale o per la cessazione anticipata del rapporto;
 - i) la disciplina applicabile in materia di cumulo con altre agevolazioni.
3. L'accesso alla misura avviene mediante avviso pubblico adottato dal dipartimento regionale competente in materia di lavoro, sulla base del regolamento attuativo di cui al comma 1.
4. L'avviso pubblico stabilisce, in particolare, la dotazione finanziaria, la durata della procedura, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di priorità e le modalità di formazione dell'eventuale graduatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 5

(Aiuti di Stato, controlli e recupero)

1. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato, nonché del regime di aiuto individuato nelle disposizioni attuative e nell'avviso pubblico.
2. La Regione assicura gli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti e al monitoraggio degli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
3. La Regione verifica, anche mediante controlli documentali e controlli in loco, la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, dalle disposizioni attuative e dall'avviso pubblico.

4. La perdita dei requisiti, la mancata conservazione del rapporto di lavoro per il periodo previsto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o l'indebita percezione del contributo comportano la revoca, totale o parziale, dello stesso e il recupero delle somme indebitamente erogate, secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative.
5. Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, falsità documentali o altre condotte illecite.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, nel limite massimo complessivo di euro 5.400.000 per il triennio 2027-2029, si provvede mediante le risorse stanziare nel bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029, nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 03 «Sostegno all'occupazione», o di altra Missione e Programma coerenti con la classificazione contabile adottata nel bilancio regionale.
2. La ripartizione dell'autorizzazione di spesa tra gli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029 è definita in sede di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto del cronoprogramma delle assunzioni e delle trasformazioni agevolabili e delle modalità di erogazione dei contributi.
3. Al finanziamento della misura possono concorrere risorse europee, statali e regionali ulteriori, purché effettivamente disponibili, accertate e iscritte nel bilancio regionale, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e delle condizioni di ammissibilità.
4. Gli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della presente legge sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Giuseppe Ranuccio